



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LOMBARDIA

Vice Presidente Vicario

Milano, 24 novembre 2015

Egregio Presidente,

in un momento di grande trasformazione del mercato e della nascita di nuovi format imprenditoriali, la nostra Organizzazione è da tempo impegnata nel richiamare l'attenzione sui rischi indotti dalla proliferazione indiscriminata di attività di accoglienza extralberghiera.

La nuova legge regionale sul Turismo (l.r. 27/2015) ha positivamente introdotto, all'art. 38 c. 8, l'obbligatorietà di adempimenti comuni a tutte le forme di ospitalità – alberghiere e non alberghiere, imprenditoriali o a conduzione familiare – in tema di fiscalità (compresa l'imposta di soggiorno), di sicurezza, comunicazione dei flussi, di denuncia degli ospiti, ecc.

Queste regole sono estese – per la prima volta – anche alle locazioni turistiche di durata inferiore a trenta giorni.

Oggi, anche alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni, la necessità di maggiore trasparenza e pubblicità degli alloggiati diventa ancor più necessaria.

./.

Egregio Signor
Roberto Scanagatti
Presidente
ANCI Lombardia


A questo proposito desideriamo trasmettere la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 13 novembre 2015, con la quale lo stesso Ministero conferma **l'obbligo di eseguire la comunicazione all'autorità di P.S. per chiunque eserciti un'attività ricettiva rivolta al pubblico e dunque anche per proprietari di immobili che affittano per periodi brevi.**

In un'ottica di collaborazione pubblico-privata, siamo certi che la conoscenza e la diffusione di queste informazioni alle Amministrazioni Comunali lombarde possano sostenere le politiche turistiche e dell'attrattività, contribuendo nel contempo a garantire parità di regole tra soggetti che operano nel settore del Turismo.

Nel confermare la nostra disponibilità alla piena collaborazione tra le nostre Organizzazioni, La ringrazio per la consueta attenzione e Le porgo i miei più cordiali saluti.

grazie per l'attenzione

Renato Borghi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale



OGGETTO: Nuova richiesta di chiarimenti sulla soggezione agli obblighi di comunicazione alla Questura dei dati delle locazioni brevi di immobili privati

ALLA FEDERALBERGHI
Via Toscana, 1
info@federalberghi.it

00187 ROMA

Si fa riferimento alla lettera inviata da codesta Federazione il decorso 12 ottobre al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con cui viene chiesto se siano assoggettabili agli obblighi di cui all'art. 109 TULPS anche le locazioni brevi di immobili privati o di parti di essi, eseguite ai sensi dell'art. 1571 c.c. e della legge n. 431 del 1998.

La lettera segnala, altresì, i rischi determinati dalla 'proliferazione' di forme di accoglienza che si vorrebbero sottratte agli obblighi in questione.

Al riguardo, non può che richiamarsi quanto osservato in risposta ad altra missiva di codesta Federazione dello scorso 26 gennaio, cui si è risposto con nota dell'11 febbraio, riferita a tutte le ipotesi di alloggiamento, per periodi brevi o prolungati, al di fuori delle consuete strutture di tipo ricettivo-alberghiero.

In definitiva, ad avviso di questo Dipartimento, l'art. 109 TULPS non può intendersi che nel senso della sussistenza degli obblighi di comunicazione ivi previsti in capo a chiunque eserciti un'attività ricettiva rivolta al pubblico in modo non episodico né occasionale e con finalità di lucro, indipendentemente dalla specifica modalità di gestione dell'esercizio e, dunque, anche in capo a coloro che affittano i propri immobili per periodi brevi, per i quali non vi è l'obbligo di eseguire la comunicazione all'Autorità di p.s. di cui all'art. 12 del D.L. n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191/1978.

Tale interpretazione pare l'unica in armonia con un ordinamento che intende comunque assicurare all'Autorità di p.s., per le tipiche finalità istituzionali che le competono, la notizia sulle variazioni di alloggio delle persone, tramite il regime di cui all'art. 109 TULPS quanto ai soggiorni brevi in strutture aperte al pubblico, tramite quello





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

delle "comunicazioni di cessioni di fabbricati", di cui all'art. 12 del citato D.L n. 59/1978, quanto ai soggiorni di lunga durata nonché – infine – tramite il regime dell'art. 193 TULPS quanto alle persone ricoverate nei luoghi di cura.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa